



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

PRIMA 18 MARZO 1992

N. Sezione 713/92

La Sezione

OGGETTO

Interpretazione del combinato disposto degli ultimi due commi dell'art. 88 della legge 121/81 (così come modificato dall'art. 5, punto 3, del D.L. 21.9.87 n. 387) in tema di trasferimento di dipendenti aventi cariche sindacali.

DIPARTIMENTO P.S.
DIREZ. CENTR. DEL PERS.
SERVIZIO ORD. E CONTENZ.

001378 | 1300592

CLASSIFICA

3806.B.C

Vista la relazione 18.2.92
n. 333-A/9806.B.C, con cui
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale del Personale - Servizio Ordinamento e Contenzioso -
Divisione I, ha posto quesiti in ordine a quanto indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

RITENUTO E CONSIDERATO:

L'art. 88, 4° comma, della legge 1.4.81 n. 121 dispone che
"i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che
ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita
l'organizzazione sindacale di appartenenza".

La disposizione mira, palesemente, ad evitare che un
trasferimento ad altra sede possa pregiudicare gli interessi
dell'organizzazione sindacale di appartenenza del dipendente che ricopre

cariche in essa organizzazione.

Evidentemente il conflitto (eventuale) fra l'interesse sindacale e quello dell'amministrazione deve essere composto con un provvedimento motivato che dia ragione dell'eventuale prevalenza del secondo, tale da giustificare il sacrificio del primo (del quale, appunto sentendo l'organizzazione sindacale, deve tenersi adeguatamente conto).

In ordine a detti trasferimenti l'Amministrazione pone una serie di quesiti che qui di seguito vengono, partitamente, esaminati.

- 1) Un primo problema si pone (ed è posto dall'Amministrazione) in ordine al concetto di trasferimento ad altra sede: se, cioè, per tale s'intenda il trasferimento da un comune, sede dell'ufficio o reparto o istituto presso il quale il dipendente presta servizio (argomenta ex art. 33 DPR 25.10.85 n. 782), ad altro comune, sede dell'ufficio o reparto o istituto di destinazione, o se per tale s'intende anche il mero trasferimento ad altro ufficio o reparto o istituto sito nel medesimo comune.

Ebbene: il pericolo di pregiudizio all'interesse sindacale palesemente sembra sussistere nella sola ipotesi di trasferimento da comune a comune. E' in tale caso che l'attività del dipendente che ricopre una carica sindacale corre il rischio di essere resa più difficile o impossibile, tanto che si rende necessario sentire l'organizzazione sindacale e valutare congruamente le ragioni, eventualmente contrarie al trasferimento, opposte da essa. Il mero trasferimento di ufficio o reparto o istituto che non comporti anche trasferimento di comune (sede) non crea il periodo di pregiudizio all'interesse sindacale e non richiede, quindi, che sia previamente sentita l'organizzazione sindacale.

2) All'art. 38 testè esaminato, l'art. 5 del D.L. 21.9.87 n. 387, convertito in L. 20.11.1987 n. 472, aggiunge un ulteriore comma, con cui si dispone che "i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi "possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".

Con tale norma si chiarisce innanzitutto il concetto di trasferimento (e nel senso, logico, che innanzi si era, con procedimento ermeneutico, individuato: trasferimento da un comune ad altro) e si introduce una disciplina speciale, rispetto a quella, generale, della precedente disposizione: mentre questa impone semplicemente di sentire l'organizzazione sindacale, quella impone l'acquisizione di un nulla osta. E ciò si comprende: trattandosi di dipendenti che ricoprono non una qualsiasi carica sindacale in qualsiasi sindacato, ma una carica particolarmente rilevante (componenti di segreteria nazionale o regionale o provinciale) ed in un particolare sindacato (a carattere nazionale maggiormente rappresentativo). In tali ipotesi l'interesse sindacale è stato ritenuto, dal legislatore, addirittura prevalente su quello dell'Amministrazione, il quale ultimo deve cedere, se l'organizzazione non concede il proprio nulla osta al trasferimento.

Resta comunque confermato che, nel primo come nel secondo caso, è pur sempre il trasferimento da comune a comune che s'intende disciplinare con opportune garanzie dell'interesse sindacale.

3) Altro problema, sollevato dall'Amministrazione, è quello del tipo di trasferimento contemplato dalle due disposizioni esaminate.

Premesso che, ovviamente, trattasi di trasferimento non a domanda (chè questo non si presenta come mezzo idoneo a pregiudicare l'interesse sindacale, il cui eventuale conflitto con l'interesse personale del dipendente troverà composizione in altra sede, quella sindacale appunto), occorre accertare se tutti i trasferimenti d'ufficio siano assoggettabili al regime in esame.

Certamente il trasferimento per mera esigenza di servizio (art. 55, 3° comma, D.P.R. 24.4.82 n. 335) è soggetto a tale regime.

Qualche perplessità, invece, può sorgere in ordine ad altri tipi di trasferimento non a domanda: quello da disporsi quando la permanenza nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o costituisca rilevante pericolo per il dipendente stesso o sia imposto da gravissime ed eccezionali situazioni personali (art. 55 cit., 4° comma).

Ebbene: il prestigio dell'Amministrazione, il rilevante pericolo per il dipendente, le gravissime ed eccezionali situazioni personali appaiono prevalenti rispetto all'interesse sindacale, si da imporre il trasferimento con la massima celerità ed anche, se necessario, con il sacrificio dell'interesse sindacale.

L'organizzazione, pertanto, non deve essere sentita nè è richiesto il nulla osta da parte della stessa nei casi particolari sopra esaminati.

E' ovvio, comunque, che proprio la specialissima disciplina (in deroga alle prerogative sindacali) impone una più che congrua motivazione, che dia conto delle ragioni del trasferimento, onde allontanare il sia pur vago sospetto che il trasferimento sia disposto per pregiudicare proprio gli interessi sindacali.

4) Altra ipotesi, speciale, in cui non devono essere sentite le

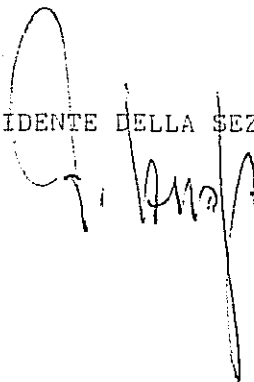
organizzazioni sindacali, appaiono quelle contemplate dall'art. 53 del DPR 335/82 (trasferimenti dei candidati o degli eletti alle elezioni politiche ed amministrative). In tali ipotesi la legge palesemente e direttamente ritiene prevalente su ogni altro (e quindi anche su quello sindacale) l'interesse pubblico alla piena imparzialità del candidato o eletto, la quale potrebbe esser compromessa dall'interesse politico, sotteso alla candidatura o elezione.

P. Q. M.

Nei sensi suesposti è il parere.

VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



PER ESTRATTO DAL VERBALE

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

